



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 maggio 2018
(OR. en)

9590/18

FIN 423

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 360 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 360 final.

All.: COM(2018) 360 final



Bruxelles, 31.5.2018
COM(2018) 360 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire
assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002¹ (di seguito “regolamento”) per un importo di 33 992 206 EUR al fine di fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia in seguito alle catastrofi che hanno colpito questi paesi nel corso del 2017. La mobilitazione è accompagnata dal progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4/2018², che propone di iscrivere gli stanziamenti necessari nel bilancio generale 2018.

2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI

2.1 Bulgaria – inondazioni

Il 25 e 26 ottobre 2017 la parte sud-orientale della Bulgaria è stata colpita da piogge di eccezionale intensità e violenti temporali che hanno danneggiato ponti, canali di drenaggio e muri di contenimento, nonché infrastrutture essenziali.

- 1) La Bulgaria ha chiesto un contributo del Fondo di solidarietà l'11 gennaio 2018, entro il termine di dodici settimane dalla data della constatazione del primo danno (25 ottobre 2017). La domanda è stata presentata per “catastrofe regionale” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.
- 2) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nel campo di applicazione del FSUE.
- 3) Le autorità bulgare stimano a 90,3 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. La domanda è stata presentata sulla base dei criteri stabiliti per una “catastrofe regionale” dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, che definisce come “catastrofe regionale” qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del PIL di tale regione. I danni causati dalle inondazioni nel Burgas rappresentano l'1,6% del PIL della regione interessata, di livello NUTS 2, dello Yugoiztochen³ e quindi superano la soglia dell'1,5 % fissata dal regolamento. La domanda presentata dalla Bulgaria è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.
- 4) Nella domanda le autorità bulgare hanno chiesto il versamento di un anticipo. In seguito a una valutazione preliminare della domanda, la Commissione ha ritenuto che l'importo dichiarato dei danni, appena superiore alla soglia di ammissibilità, richieda una valutazione più approfondita e che il versamento di un anticipo non sia quindi giustificato.
- 5) La domanda della Bulgaria presenta una descrizione dettagliata della situazione meteorologica e degli effetti della tempesta. Tra il 25 e il 26 ottobre 2017, piogge torrenziali, forti venti e una mareggiata del Mar Nero hanno colpito il territorio del distretto di Burgas creando una situazione critica. In risposta a tale situazione, è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stato attivato il piano regionale per la

¹ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² COM(2018) 361 del 31.5.2018.

³ BG34 = il PIL regionale per la regione Yugoiztochen è pari a 5 327 milioni di EUR in base ai dati del 2015.

protezione contro le catastrofi. L'inondazione ha causato la morte di 5 persone e colpito circa 6 000 persone, provocando l'allagamento di 142 proprietà residenziali e oltre 1 200 proprietà non residenziali. I fiumi in piena e le onde di marea hanno sommerso ponti e distrutto infrastrutture stradali, canali di drenaggio, fognature e muri di contenimento, danneggiando anche la rete viaria nazionale. Infrastrutture comunali, tra cui strade, ponti, tubazioni dell'acqua, muri di sostegno, protezioni dei sistemi di drenaggio, argini, alvei, infrastrutture sanitarie e per l'infanzia, sono state danneggiate o distrutte. La discarica regionale per rifiuti solidi ha subito gravi danni ed è stata temporaneamente chiusa. Il depuratore di Dolno Ezerovo è stato inondato e messo temporaneamente fuori servizio.

- 6) La Bulgaria ha stimato a 90,1 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota di gran lunga più elevata dei costi ammissibili (quasi 65 milioni di EUR) riguarda il settore dei trasporti.
- 7) Le autorità bulgare hanno dichiarato che lo 0,33 % dei costi ammissibili è coperto da assicurazione; è quindi possibile che tali costi non ricevano un contributo dal FSUE.
- 8) Le regioni colpite sono "regioni meno sviluppate" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) (2014-2020). Le autorità bulgare non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.
- 9) La Bulgaria non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione.
- 10) Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.
- 11) La domanda della Bulgaria contiene una breve descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe. In base a tale descrizione, la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e la direttiva 2007/60/CE (direttiva sulle alluvioni) sono state attuate con la legge bulgara sulle acque. La direttiva 2008/114/CE del Consiglio relativa alle infrastrutture critiche è stata attuata con la legge bulgara sulla protezione dalle catastrofi.

2.2 Grecia – terremoto sull'isola di Kos 2017

Il 20 luglio 2017 un sisma di magnitudo 6,6 sulla scala Richter ha colpito la regione dell'Egeo meridionale tra Bodrum (Turchia) e l'isola di Kos (Grecia). Il terremoto, seguito da numerose scosse di assestamento, ha causato danni soprattutto ad infrastrutture e beni pubblici nonché a importanti siti del patrimonio culturale.

- 1) La Grecia ha chiesto un contributo del FSUE l'11 ottobre 2017, entro il termine di dodici settimane dalla data della constatazione del primo danno (21 luglio 2017). La domanda è stata presentata per "catastrofe regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. Il 9 marzo 2018, in seguito a una richiesta della Commissione, la Grecia ha fornito informazioni supplementari, necessarie per completare la valutazione del caso.

- 2) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nel campo di applicazione del FSUE.
- 3) Le autorità greche stimano a 101,4 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. La domanda è stata presentata sulla base dei criteri stabiliti per una “catastrofe regionale” dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, che definisce come “catastrofe regionale” qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all’1,5 % del PIL di tale regione. I danni causati dal terremoto di Kos rappresentano l’1,8 % del PIL della regione interessata, di livello NUTS 2, dell’Egeo meridionale⁴ e quindi superano la soglia dell’1,5 % fissata dal regolamento. La domanda presentata dalla Grecia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.
- 4) Nella domanda le autorità greche hanno chiesto il versamento di un anticipo. La Commissione ha ritenuto che il versamento di un anticipo non sia giustificato in quanto per consentire l’effettuazione della valutazione preliminare di cui all’articolo 4 *bis* la Grecia avrebbe dovuto presentare informazioni supplementari essenziali.
- 5) In risposta al sisma, nella zona sono state inviate squadre di soccorso per valutare la situazione, portare soccorso, rimettere in funzione strutture vitali dell’isola (aeroporto, porto, ospedale) e coordinare le autorità locali di gestione dell’emergenza. Per la ricerca di persone intrappolate e ferite sono stati mobilitati i vigili del fuoco e il servizio nazionale delle ambulanze. Squadre speciali hanno rimesso in funzione le linee elettriche interrotte. La Grecia ha segnalato che ci sono stati 10 morti e più di 100 feriti. Abitanti della zona e molti turisti hanno dovuto dormire per varie notti in edifici scolastici, parchi e aree all’aperto. Il porto di Kos ha subito danni rilevanti e per qualche giorno non è stato possibile utilizzarlo. 150 abitazioni necessitano di riparazioni e 10 dovranno essere ricostruite. 33 imprese necessitano di riparazioni e cinque dovranno essere ricostruite. Il terremoto ha danneggiato anche tre edifici pubblici nonché molti beni del patrimonio culturale, soprattutto nella parte orientale dell’isola, più vicina all’epicentro, in particolare monumenti e siti archeologici nella città di Kos.
- 6) La Grecia ha stimato a 93,9 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La maggior parte dei costi ammissibili riguarda le misure per la protezione del patrimonio culturale (oltre 47,8 milioni di EUR); seguono i costi per il ripristino delle infrastrutture di trasporto (circa 41,1 milioni di EUR).
- 7) Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.
- 8) La regione colpita è una “regione più sviluppata” secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) (2014-2020). Le autorità greche hanno comunicato alla Commissione l’intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.
- 9) La Grecia non ha chiesto l’attivazione del meccanismo di protezione civile dell’Unione.

⁴ EL42 = il PIL regionale per la regione Notio Aigaio/Egeo meridionale è pari a 6 045 milioni di EUR in base ai dati del 2014.

- 10) Il terremoto ha avuto come effetto secondario uno tsunami locale che ha colpito la costa della penisola di Bodrum e alcuni tratti costieri dell'isola di Kos. Un'indagine post-evento è stata effettuata da un gruppo internazionale composto da scienziati della Turchia, della Grecia e del Centro comune di ricerca della Commissione.
- 11) Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.
- 12) La domanda della Grecia contiene una descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe. In seguito ai forti terremoti che hanno colpito la Grecia tra il 1978 e il 1981, il governo greco ha istituito una strategia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza delle comunità locali mediante un quadro per l'attuazione di strategie destinate a ridurre i rischi noti, la gestione dell'impatto dei terremoti e procedure/misure intese a prevenire nuovi rischi.

2.3 Lituania – inondazioni

Nel corso dell'estate e dell'autunno la Lituania è stata interessata da precipitazioni continue che hanno causato la completa saturazione dei terreni, rendendoli incapaci di assorbire la sovrabbondanza d'acqua. La situazione ha prodotto inondazioni che hanno provocato danni soprattutto alle reti infrastrutturali e all'agricoltura.

- 1) La Lituania ha chiesto un contributo del Fondo di solidarietà il 22 dicembre 2017, entro il termine di dodici settimane dalla data della constatazione del primo danno (4 ottobre 2017). La domanda è stata presentata per "catastrofe grave" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Il 6 febbraio 2018 la Lituania ha presentato informazioni supplementari.
- 2) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nel campo di applicazione del FSUE.
- 3) La Lituania ha stimato a 407,4 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalle inondazioni. Tale importo supera la soglia di mobilitazione del FSUE per catastrofe grave applicabile alla Lituania nel 2017, che è di 214,9 milioni di EUR (pari allo 0,6 % del reddito nazionale lordo del 2015). Poiché i danni diretti complessivi stimati superano tale soglia, la catastrofe costituisce una "catastrofe naturale grave" ed è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.
- 4) La Lituania non ha richiesto il versamento di un anticipo.
- 5) La domanda della Lituania contiene una descrizione dettagliata della situazione meteorologica e degli effetti delle prolungate precipitazioni. Un periodo di piogge sovrabbondanti durato diversi mesi, con precipitazioni che hanno raggiunto il 280 % dei livelli normali, ha saturato d'acqua i terreni, fatto crescere a dismisura i livelli delle acque interne e causato un sovraccarico critico dei sistemi di drenaggio. Il 4 ottobre 2017 la Lituania ha dichiarato l'emergenza nazionale. Il flusso d'acqua prolungato e sovrabbondante con variazioni repentine dei livelli idrometrici, i detriti e il limo trasportati e l'elevata pressione dell'acqua hanno danneggiato i sistemi di drenaggio creando condizioni critiche. I sistemi di bonifica e drenaggio in tutto il paese non sono riusciti ad assorbire le precipitazioni. L'esondazione dei fiumi ha causato l'allagamento di campi coltivati, aziende agricole, abitazioni, centrali elettriche e aree di sepoltura. Le precipitazioni intense hanno danneggiato anche oltre

100 km di strade distrettuali, causando inoltre una cinquantina di black-out elettrici e danni alle condotte e all'isolamento termico degli impianti di riscaldamento.

- 6) La Lituania ha stimato a 240,2 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. Quasi tutti i costi ammissibili riguardano gli interventi necessari per rimettere in funzione le infrastrutture idriche e di gestione delle acque reflue, tra cui gli argini e i sistemi di drenaggio. Il contributo del FSUE non può tuttavia essere utilizzato per riparazioni che vadano oltre il ripristino delle condizioni precedenti alla catastrofe.
- 7) Le autorità lituane hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.
- 8) La regione colpita è una "regione meno sviluppata" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) (2014-2020). Le autorità lituane non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero. Tuttavia, in seguito a una richiesta di sostegno agli agricoltori presentata alla Commissione dalla Lituania nel novembre 2017, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/108 relativo a una misura di emergenza sotto forma di aiuto agli agricoltori per le piogge torrenziali e le inondazioni verificatesi in talune zone della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia. L'importo massimo assegnato alla Lituania è di 9,1 milioni di EUR.
- 9) La Lituania non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione.
- 10) Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.
- 11) La domanda della Lituania contiene una descrizione delle procedure nazionali adottate in materia di prevenzione delle emergenze, ma non fa riferimento in modo specifico all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe. La legge sulla protezione civile della Repubblica di Lituania disciplina le procedure che devono essere applicate dalle istituzioni statali e comunali e da imprese, aziende agricole e altri soggetti per la prevenzione e la preparazione in vista delle emergenze. In base alle norme legislative, il ministero dell'Agricoltura, il ministero dell'Ambiente e i comuni hanno approvato piani triennali riguardanti le misure di prevenzione delle emergenze. Il piano statale per la gestione delle emergenze approvato nel 2010 fissa le modalità di mobilitazione e gestione del materiale e delle risorse umane in seguito a un'emergenza nazionale. In base al decreto n. 1V-114 del 2007, la responsabilità di informare sugli eventi e sulle emergenze causate da eventi idro-meteorologici e geologici compete al ministero dell'Ambiente e agli enti ad esso subordinati.

2.4 Polonia – tempesta

Tra il 9 e il 12 agosto 2017 alcune zone della Polonia sono state colpite da temporali di eccezionale intensità e piogge torrenziali che hanno causato danni diffusi a boschi pubblici e privati, infrastrutture pubbliche e altri beni.

- 1) La Polonia ha chiesto un contributo del Fondo di solidarietà il 25 ottobre 2017, entro il termine di dodici settimane dalla data della constatazione del primo danno (9

agosto 2017). La domanda è stata presentata per “catastrofe regionale” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. Il 23 marzo 2018, in seguito a una richiesta della Commissione, la Polonia ha fornito informazioni supplementari essenziali, necessarie per completare la valutazione del caso.

- 2) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nel campo di applicazione del FSUE.
- 3) Le autorità polacche stimano a 491,2 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. La domanda è stata presentata sulla base dei criteri stabiliti per una “catastrofe regionale” dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, che definisce come “catastrofe regionale” qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all’1,5 % del PIL di tale regione. I danni causati dalla tempesta rappresentano il 2,0 % del PIL regionale medio ponderato⁵ delle tre regioni colpite, ossia il voivodato della Cuiavia-Pomerania, il voivodato della Pomerania e il voivodato della Grande Polonia, e quindi superano la soglia dell’1,5 % fissata dal regolamento. La domanda presentata dalla Polonia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.
- 4) La Polonia non ha richiesto il versamento di un anticipo.
- 5) La domanda della Polonia presenta una descrizione dettagliata della situazione meteorologica all’inizio dell’agosto 2017. La tempesta si è manifestata con piogge torrenziali e grandinate locali che hanno causato 6 vittime e 39 feriti. I distretti più colpiti sono stati quelli di Toruń e di Danzica. La Polonia è immediatamente intervenuta per salvare vite umane, mettere in sicurezza edifici danneggiati e rimuovere alberi caduti che bloccavano molte strade e linee ferroviarie e che avevano causato l’interruzione di linee elettriche. La maggior parte dei danni ha riguardato il settore forestale. La Polonia stima che nelle tre regioni colpite siano andati distrutti complessivamente 9,8 milioni di m³ di legname. La catastrofe ha causato perdite rilevanti di risorse naturali e ha colpito ad esempio 22 riserve forestali, 15 specie di uccelli e 134 habitat (Natura 2000), tra cui la più antica riserva forestale, denominata “Czeszewski”, nel distretto di Jarocin. Infrastrutture forestali quali strade, ponti, capanni forestali ed edifici di centri didattici forestali, siti turistici e altre strutture hanno subito gravi danni. Inoltre, la tempesta ha danneggiato oltre 13 600 aziende agricole e circa 99 000 ha di colture. Nel settore dell’energia, si sono resi necessari interventi di riparazione su 5 000 tralicci, 758 trasformatori e oltre 451 km di linee elettriche.
- 6) Le foreste in Polonia rivestono un’importanza particolare per l’ambiente e sono tutelate da varie norme. Coprono circa il 30 % del territorio della Polonia; l’81 % è di proprietà pubblica e il 77 % è amministrato dall’ente forestale nazionale Lasy Państwowe. Comprendono parchi nazionali, riserve naturali, aree paesaggistiche protette, siti Natura 2000, aree di importanza ecologica, complessi naturali e paesaggistici e siti di documentazione. Le aree della rete Natura 2000 coprono circa il 20 % della Polonia.
- 7) La Polonia ha stimato a 324,5 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La maggior parte (oltre 259,1 milioni di EUR) dei costi ammissibili riguarda misure legate al ripristino immediato delle zone colpite per evitare effetti immediati dovuti all’erosione del

⁵ Il PIL regionale medio ponderato è pari a 24,1 milioni di EUR in base ai dati del 2014.

suolo; seguono i costi per il ripristino delle infrastrutture di trasporto (42,4 milioni di EUR).

- 8) La Commissione ha osservato che in passato vi sono stati problemi riguardanti la conformità delle attività di gestione forestale alla normativa ambientale dell'UE. Per evitare la non conformità dei previsti interventi di gestione forestale alla normativa ambientale dell'UE, la Commissione potrebbe prevedere opportune disposizioni nel successivo atto di esecuzione.
- 9) Le autorità polacche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.
- 10) Le regioni colpite sono “regioni meno sviluppate” secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) (2014-2020). Le autorità polacche non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.
- 11) La Polonia non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione.
- 12) Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.
- 13) La domanda presentata dalla Polonia contiene una descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, quali la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (“direttiva alluvioni”), nonché la direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione e la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Attualmente non esistono norme legislative dell'Unione riguardanti in modo specifico le tempeste.

2.5 Conclusioni

Per le ragioni sopra descritte, le catastrofi indicate nelle domande presentate dalla Bulgaria, dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Polonia soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento per la mobilitazione del FSUE.

3. FINANZIAMENTI DEL FSUE - DOTAZIONI 2018

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁶ (di seguito “il regolamento sul QFP”), in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del FSUE nei limiti di un massimale annuo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). Il punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁷ fissa le modalità di mobilitazione del FSUE.

Dato che la solidarietà era la motivazione fondamentale per la creazione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la

⁶ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁷ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di “catastrofe naturale grave” (0,6% dell’RNL o 3 miliardi di EUR ai prezzi del 2011, se tale importo è inferiore) dovrebbe determinare una maggiore intensità di aiuto rispetto ai danni al di sotto della soglia. I tassi applicati in passato al fine di determinare l’attribuzione di fondi per le catastrofi gravi sono pari al 2,5 % dell’importo del danno diretto totale al di sotto della soglia e del 6 % per la parte al di sopra della soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute in base alla disposizione relativa ai paesi limitrofi si applica un tasso del 2,5 %.

Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili. La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Sulla base delle domande presentate dalla Bulgaria, dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Polonia, il calcolo del contributo finanziario del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali causati, è il seguente:

Stati membri	<i>Qualifica di catastrofe</i>	<i>Danni diretti complessivi</i> (Mio EUR)	<i>Soglia per catastrofe grave</i> (Mio EUR)	<i>2,5 % dei danni diretti fino alla soglia</i> (EUR)	<i>6 % dei danni diretti oltre la soglia</i> (EUR)	<i>Importo totale dell’aiuto proposto</i> (EUR)	<i>Anticipi versati</i> (EUR)
BULGARIA	<i>Regionale</i> (art. 2, par. 3)	90,329	288,020	2 258 225	-	2 258 225	0
GRECIA	<i>Regionale</i> (art. 2, par. 3)	101,432	1 057,800	2 535 796	-	2 535 796	0
LITUANIA	<i>Grave</i> (art. 2, par. 2)	407,366	214,944	5 373 600	11 545 341	16 918 941	0
POLONIA	<i>Regionale</i> (art. 2, par. 4)	491,170	2 501,280	12 279 244	-	12 279 244	0
TOTALE						33 992 206	0

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP l’importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all’inizio del 2018 era pari a 421 142 057 EUR, vale a dire la somma della restante dotazione 2018 di 280 371 754 EUR (cioè 574 342 834 EUR meno 293 971 080 EUR già mobilitati nel 2017⁸) e della restante dotazione 2017 di 140 770 303 EUR che non è stata spesa ed è stata riportata al 2018.

L’importo che può essere mobilitato in questa fase dell’esercizio 2018 è pari a 173 389 397 EUR, corrispondenti all’importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all’inizio del 2018 (421 142 057 EUR) meno l’importo di 143 585 709 EUR trattenuto al fine di rispettare l’obbligo di accantonare il 25 % della dotazione annuale del 2018 fino al 1° ottobre 2018, come stabilito dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP e meno l’importo di 104 166 951 EUR mobilitato per la Grecia, la Spagna, la Francia e il Portogallo nel corso di quest’anno⁹.

⁸ Decisione (UE) 2017/1599 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza all’Italia (GU L 245 del 23.9.2017) e il bilancio rettificativo n. 4/2017 che accompagna tale proposta (GU L 330 del 13.12.2017).

⁹ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo [COM(2018) 150 del 22.2.2018] e progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 che accompagna tale proposta [COM(2018) 150 del 22.2.2018].

Tabella riepilogativa - Finanziamento del FSUE	Importo EUR
Dotazione 2017 riportata al 2018	140 770 303
Dotazione 2018	574 342 834
Dotazione 2018 anticipata nel 2017 in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sul QFP	-293 971 080 -----
Totale disponibile all'inizio del 2018	421 142 057
Meno importo già mobilitato nel 2018 per la Grecia, la Spagna, la Francia e il Portogallo	-104 166 951
Meno il 25 % della dotazione 2018 trattenuto	-143 585 709 -----
Importo massimo attualmente disponibile (dotazioni 2017+2018)	173 389 397
Importo totale dell'aiuto proposto da mobilitare per la Bulgaria, la Grecia, la Lituania e la Polonia	- <u>33 992 206</u>
Disponibilità residue fino al 1° ottobre 2018	139 397 191

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹⁰, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹¹, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio¹².
- (3) L'11 gennaio 2018 la Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali e dai temporali violenti del 25 e 26 ottobre 2017.
- (4) L'11 ottobre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo meridionale e l'isola di Kos il 20 luglio 2017.
- (5) Il 22 dicembre 2017 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate da precipitazioni continue cadute nell'estate e autunno 2017.
- (6) Il 25 ottobre 2017 la Polonia ha presentato una domanda di contributo del Fondo in seguito a piogge torrenziali e temporali di eccezionale intensità verificatisi tra il 9 e il 12 agosto 2017.

¹⁰ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

¹¹ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

¹² Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- (7) Le domande presentate da Bulgaria, Grecia, Lituania e Polonia soddisfano le condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (8) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare 2 258 225 EUR alla Bulgaria, 2 535 796 EUR alla Grecia, 16 918 941 EUR alla Lituania e 12 279 244 EUR alla Polonia, in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... [*data della sua adozione*] **.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio